

CONVENZIONE

Tra il Comune di Venezia e l'IRE, Istituzioni di Ricovero ed Educazione con sede in Venezia, Giudecca 27 viene concordato quanto segue

ART. 1

Il Comune di Venezia affida all'IRE la gestione del servizio di ricovero per anziani nella struttura della Casa di Riposo Comunale "San Lorenzo" ubicata in Venezia, Castello 5071.

ART. 2

La presente convenzione decorre dal 1.ottobre 1993 ed avrà termine il 30.9.2002.

La disdetta o revoca della convenzione disposta da una delle due parti dovrà essere notificata alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza.

In caso di verifica negativa dell'attività o di gravi inadempienze, il Comune di Venezia può decidere, con effetto immediato, la sospensione o la risoluzione della presente convenzione che può altresì essere risolta, sempre con effetto immediato, dall'IRE nel caso di grave mancato rispetto degli obblighi assunti dal Comune di Venezia.

Art. 3

Il Comune di Venezia si impegna a consegnare all'IRE entro il 30.9.1993 la struttura del San Lorenzo relativamente alla porzione di fabbricato fin qui a disposizione dell'Opera S. Maria della Carità e indicata nella planimetria allegata.

All'atto della consegna dell'immobile si procede all'inventario dei beni mobili che passano in comodato all'IRE per tutta la durata della convenzione.

L'IRE s'impegna a provvedere a proprie spese e, comunque, senza oneri diretti a carico del Comune di Venezia, alla manutenzione dei beni mobili o ad eventuali nuove dotazioni, che comunque rimarranno di proprietà dell'IRE, che si rendessero necessarie al buon funzionamento della Casa di Riposo.

Alla conclusione della convenzione si procede ad ulteriore inventario dei beni mobili.

Art. 4

Il Comune di Venezia si impegna a formalizzare, contestualmente alla consegna dell'immobile, gli atti per l'esecuzione, nell'ambito del progetto di restauro della struttura previsto con i fondi della Legge Speciale, dei lavori necessari all'adeguamento della struttura ai sensi

COPIA

7

della normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di adeguamento degli impianti, in modo da assicurare che l'accoglienza degli ospiti possa essere gestita con le dovute garanzie, anche in concomitanza con i lavori di restauro che verranno eseguiti nel corso di vigenza della presente convenzione secondo i lotti di intervento di cui ai programmi della Legge Speciale.

ART. 5

Fino all'ultimazione dei lavori di cui al punto 4, è concessa in comodato all'IRE la porzione della struttura attualmente in uso da parte dell'Opera S. Maria della Carità come meglio precisato nell'allegata planimetria. Una volta conclusi detti lavori si procederà alla ridefinizione del relativo titolo di occupazione dell'immobile in relazione anche all'utilizzo di porzioni ulteriori della struttura e in tale sede verranno ripartiti oneri e competenze relative alla manutenzione.


ART. 6

Il corrispettivo del Servizio di assistenza agli anziani non autosufficienti, secondo i parametri desunti dalla Regione Veneto, è fissato in lire 115.500 giornaliere per persona calcolato sulla base delle effettive presenze degli ospiti presso la Casa di Riposo. L'Amministrazione Comunale corrisponderà all'Ire con disposizione del Dirigente Responsabile del Settore Sicurezza Sociale acconti trimestrali entro il giorno 15 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, di importo stabilito nella misura del 70% della previsione calcolata sui posti occupati nel trimestre precedente e con conguaglio da erogare entro 120 giorni dalla presentazione dei rendiconti trimestrali. Per il trimestre ottobre - dicembre 1993 l'acconto è fissato in lire 800.000.000.

ART. 7

In concomitanza con l'esecuzione dei lavori sull'immobile parte degli ospiti potrà essere trasferita presso altre strutture idonee, precisando che nel caso di ospitalità presso strutture U.L.S.S., il rapporto sussiste esclusivamente tra IRE e U.L.S.S..

In relazione agli avvenuti trasferimenti e alla esecuzione dei lavori previsti all'edificio ovvero per effetto degli indirizzi gestionali dell'IRE, il numero attuale di 105 ospiti potrà essere ridotto. L'IRE garantisce comunque l'accoglienza di un minimo n. 80 ospiti a carico comunale presso il San Lorenzo, fermo restando che l'eventuale collocazione temporanea presso altre strutture avverrà alle medesime condizioni di cui alla presente convenzione.



ART. 8

Al ricovero degli ospiti presso la Casa di Riposo San Lorenzo ovvero ai trasferimenti di cui al punto precedente l'IRE provvederà a seguito di nulla osta del Settore Sicurezza Sociale del Comune di Venezia.

L'IRE s'impegna ad erogare agli anziani ospiti della Casa di Riposo "San Lorenzo" il servizio di assistenza secondo gli standard previsti dalla Regione Veneto per analoghe strutture ai sensi del Regolamento regionale 17.12.1984 n. 8 in attuazione della L.R. 15/12/1982 n. 55.

La gestione degli interventi sanitari è regolamentata ai sensi della Circolare n. 67 del 24.12.1987 della Regione Veneto in applicazione della L.R. 11/3/1986 n. 8

ART. 9

Il Comune di Venezia, attraverso i propri uffici competenti per i rapporti con le strutture di accoglienza e ricovero per anziani, esercita la funzione di vigilanza socio-assistenziale sul funzionamento della struttura come previsto dal paragrafo 2.4 del citato Regolamento Regionale 17.12.1984, n. 8 e per il quale il Comune può avvalersi dell'U.L.S.S. competente per territorio.

Le funzioni dell'Ufficio Pensioni S. Lorenzo, in atto gestito direttamente dal Comune, cesseranno entro il 31.12.1993 al fine da assicurare, nel frattempo, la ordinata continuità del servizio stesso.

L'impiegata comunale addetta all'Ufficio collaborerà con l'I.R.E. a tale proposito rimanendo in posizione di distacco funzionale presso la struttura S. Lorenzo sino al predetto termine del 31.12.1993.

Si dà atto altresì della presenza nell'ambito della struttura dell'Asilo Notturmo Morion, gestito indirettamente dal Comune di Venezia, la cui eventuale diversa collocazione, ove se ne verifici l'incompatibilità con i lavori da eseguire, potrà essere stabilita in collaborazione con l'I.R.E..

Analogamente si dà atto della presenza, nell'ambito della struttura, del Servizio di Guardia Medica di competenza della U.L.S.S. 16 di Venezia, con la quale l'I.R.E. potrà concordare, sentito il Comune, una eventuale diversa collocazione in relazione alle esigenze di utilizzo degli spazi attualmente occupati.

Si dà atto, infine, che Comune di Venezia e I.R.E. potranno di comune accordo studiare la migliore sistemazione del campo S. Lorenzo, antistante la struttura, sia per quanto riguarda la pavimentazione che l'arredo.

placy 1

7

ART. 10

Al personale atto ad assicurare un'efficiente assistenza, tenuto conto degli standard regionali vigenti, di cui al precedente punto 8, provvederà direttamente l'IRE garantendo, attraverso idonee forme contrattuali, anche riferite a società cooperative alle quali potrà partecipare l'IRE, la continuità occupazionale ai dipendenti dell'Opera S. Maria della Carità per i quali sono state avviate le procedure di risoluzione del rapporto di lavoro.

In ogni caso nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di Venezia e il sopracitato personale.

ART. 11

Il costo retta come precisato all'art. 6 viene aggiornato annualmente a far data dall'1.1.1995 con riferimento all'indice ISTAT riferito al periodo antecedente relativo ai prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, oltre che in relazione ai costi contrattuali, in misura comunque non superiore di due punti percentuali all'aggiornamento stesso.

ART. 12


Tutte le spese di registrazione e stipula della presente convenzione, ivi compresi i bolli le tasse, i diritti e le copie sono a carico dell'IRE.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'IRE

Il Presidente

Alberto Giganti



per il Comune di Venezia

Il Capo Ripartizione Sicurezza Sociale

Vincenzo Lante



Si concorda che la presente Convenzione entra in vigore una volta resa eseguibile da parte del Comitato di Controllo.

Venezia 29.9.1993

